



Proposta n. 165 / 2021

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/02/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 / DGR del 02/02/2021

OGGETTO:

Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti "Avepa". Legge regionale 9 novembre 2001 n. 31, art. 6.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti "Avepa". Legge regionale 9 novembre 2001 n. 31, art. 6.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Ai sensi dell' art. 6 della legge istitutiva n. 31/2001 dell'Agenzia veneta per i pagamenti "Avepa", con il presente atto si procede alla nomina del Direttore dell'Agenzia.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", prevede al secondo comma dell'articolo 6 che il Direttore dell'Agenzia sia nominato dalla Giunta regionale.

La norma citata prevede inoltre che:

- il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia sia regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale;
- al Direttore dell'Agenzia sia attribuita una indennità annua lorda, stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al Direttore di Area;
- l'incarico di Direttore sia incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

In relazione ai previsti termini di scadenza del Commissario straordinario di Avepa, ovvero il 31 dicembre 2020, ai sensi della L.R. n. 31/2001, è stato pubblicato nel BURV 117 del 31 luglio 2020 l'avviso pubblico n. 27 del 29 luglio 2020, con cui sono stati aperti i termini per la presentazione delle proposte di candidatura a direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti con scadenza entro il 2 novembre 2020.

In riferimento all'avviso 27/2020 sono pervenute, nei termini stabiliti, n. 13 proposte di candidatura per le quali la Direzione agroalimentare, di ciò incaricata con Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 3 del 24 giugno 2020, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria conclusasi con il decreto del Direttore vicario della Direzione agroalimentare n. 163 del 11/11/2020.

Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2020, n. 1709 è stato prorogato l'incarico al Commissario straordinario dell'Agenzia veneta per i pagamenti fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ed è stata determinata la riapertura dei termini di presentazione delle candidature per l'incarico di Direttore di Avepa.

E' stato pubblicato quindi nel BURV 199 del 24/12/2020 l'avviso pubblico n. 55 del 22/12/2020 con cui sono stati riaperti i termini di presentazione delle candidature ed è stato reso noto che:

- le proposte di candidatura devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 23/01/2021;
- restano valide le candidature per la nomina a Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in esito all'avviso n. 27 del 29/07/2020, fatta salva la possibilità di integrazione documentale entro il termine del 23/01/2021.

In riferimento all' avviso 55/2020 sono pervenute, nei termini stabiliti, n. 22 nuove proposte di candidatura e una integrazione di candidatura già presentata con avviso 27/2020, per le quali la Direzione agroalimentare, di ciò incaricata con DGR n. 1709/2020, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria conclusasi con il decreto del Direttore vicario della Direzione agroalimentare n. 11 del 29/01/2021.

Tra i candidati ammessi, si propone di nominare Direttore dell'ente il Sig. Mauro Trapani, nato a Vicenza il 24/04/1960, il cui curriculum vitae è depositato agli atti della Direzione Agroalimentare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della citata legge n. 31/2001, che prevede che il rapporto di lavoro del Direttore sia regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il



soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale, si propone per l'approvazione l'allegato schema di contratto (**Allegato A**) nel quale si stabilisce, tra l'altro, la durata di 5 anni.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della citata L.R. 31/2001, si propone, considerata la rilevanza dell'attività dell'ente, di definire il trattamento economico e contrattuale del Direttore nella misura prevista dalla Regione del Veneto per i Direttori di Area, a cui aggiungere il trattamento economico in caso di missioni secondo la misura e le modalità previste per la dirigenza regionale, giusta D.G.R. 29 aprile 2014 n. 603.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1";

VISTA la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018;

VISTI gli avvisi pubblici n. 27 del 29 luglio 2020 pubblicato sul BURV 117 del 31 luglio 2020 e n. 55 del 22/12/2020 pubblicato sul BUR 199 del 24/12/2020;

VISTE le proposte di candidatura pervenute;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione agroalimentare n. 163 del 11 novembre 2020 e n. 11 del 29/01/2021;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti nonché alla definizione del trattamento economico e della durata del contratto.

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. Mauro Trapani, nato a Vicenza il 24/04/1960, C.F. TRPMRA60D24L840S, in possesso dei previsti requisiti, Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti "Avepa", ai sensi dell'articolo 6 della LR 31/2001;
3. di approvare lo schema di contratto di diritto privato tra il Direttore di cui al precedente punto ed il Presidente della Giunta regionale (**Allegato A**) che forma parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente decorre dalla data di stipula del contratto stesso e che il medesimo avrà durata di 5 anni;
5. di subordinare l'efficacia della nomina all'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;
6. di stabilire che al Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti sia corrisposto il trattamento economico nella misura prevista per i Direttori di Area a cui aggiungere il trattamento economico in caso di missioni secondo la misura e le modalità previste per la dirigenza regionale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;



9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL
DIRETTORE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI "AVEPA"**

Con la presente scrittura privata, fra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente dott. Luca Zaia a ciò autorizzato dall'articolo 6 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31;
- e
- il Sig. _____ (C.F. _____) nato il _____ a _____ domiciliato per la carica presso l'Agenzia Veneta per i pagamenti, giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

In applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, assume a tempo determinato, con contratto di lavoro di diritto privato, alle proprie dipendenze, con le funzioni di Direttore il Sig. _____, che accetta, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____.

Art. 2

La sede di lavoro è a Padova, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Sig. _____ si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore Agenzia veneta per i pagamenti "Avepa", le funzioni di Direttore.

Art. 3

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione del presente contratto con durata di _____ mesi.

Il presente contratto può essere risolto dalla Giunta Regionale, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e nel caso di valutazione negativa rispetto agli obiettivi posti dalla Giunta stessa.

Il Direttore, tuttavia, ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 131.052,67 (centotrentunomilacinquatadue/67 euro) al lordo di oneri e ritenute di legge.

La retribuzione mensile è quindi fissata in euro 10.080,97 (diecimilaottanta/97 euro) al lordo degli oneri ed è corrisposta in tredici mensilità.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo l'esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della Regione.

Le parti convengono che il presente contratto, durante il periodo di vigenza, recepirà automaticamente le eventuali disposizioni normative statali e regionali che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Art. 5



aa339503



Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i Dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che in caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) – nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale della Regione del Veneto.

La definitiva costituzione del rapporto è subordinata al definitivo superamento del periodo di prova la cui durata è fissata in sei mesi; durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto senza motivazione e senza obbligo di preavviso o indennizzo.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserva al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Amministrazione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino a un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Direttore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, non accetterà incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni ed attività inerenti all'Ufficio.

Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente, per le conseguenti determinazioni ivi compresa l'applicazione del successivo art. 10, le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse, di cui all'art. 12 della LR n. 27/97 ed all'art. 5, comma 5, della LR n. 37/2014, che dovessero insorgere durante l'incarico.

Art. 10

Il Direttore dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012";
- la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione;
- di non rivestire cariche pubbliche elettive;
- di non avere cariche in partiti politici;



aa339503



- di non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3.

Art. 11

Il Direttore può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto previsto dalle disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 12

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

Art. 13

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto di lavoro è esente da imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella articolo 25) e da registrazione (DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tabella articolo 10).

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente della Giunta Regionale
- Dott. Luca Zaia -

Il Contraente



